



Volantino – 1° gennaio 2025

Restituzione della tassa sul CO₂ in caso di utilizzo a scopo non energetico

In generale

Chiunque acquista combustibili fossili paga automaticamente la tassa sul CO₂ (di seguito tassa). Le persone (beneficiari) che utilizzano combustibili a scopo non energetico hanno la possibilità di chiedere la restituzione della tassa pagata. Per «utilizzo a scopo non energetico» si intendono utilizzi tecnici come la pulitura, la lubrificazione, la miscelazione quale additivo nelle preparazioni farmaceutiche, la cementazione dell'acciaio, la filtrazione. Rientrano in questa categoria anche i combustibili impiegati per il funzionamento di generatori di corrente fissi. Non appena i combustibili sono trasformati in energia (p. es. mediante combustione) vengono considerati come utilizzati a scopo energetico.

In linea di massima la restituzione avviene per la quantità di combustibile effettivamente consumata. Se, sulla scorta delle condizioni aziendali presso il richiedente, non vi sono dubbi in merito all'utilizzo a scopo non energetico, l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) può accordare la restituzione sulla base della quantità acquistata. Chi intende usufruire di questa agevolazione deve confermare, nel quadro della domanda presentata all'UDSC, di utilizzare i combustibili esclusivamente a scopo non energetico.

I combustibili rinnovabili e le quote rinnovabili contenute in miscele di combustibili non sono assoggettati alla tassa. In linea di massima, non danno diritto alla restituzione della tassa e devono essere dedotti dalla quantità che dà diritto alla restituzione. Se viene impiegato biogas gravato dalla tassa e importato «virtualmente» attraverso la rete del gas¹ è possibile chiedere la restituzione della tassa qualora il tipo, la provenienza e la quantità siano chiaramente desumibili dalle fatture del fornitore di combustibile.

Beneficiari

La domanda di restituzione può essere presentata da:

- persone che possono provare di aver utilizzato i combustibili a scopo non energetico (art. 32c della legge sul CO₂);
- persone che sono in possesso di un [impegno circa l'uso](#) per l'impiego di combustibili (p. es. olio da riscaldamento extra leggero) per impianti fissi per la produzione di energia elettrica.

Registrazioni in caso di restituzione sulla base del consumo effettivo

Se la restituzione avviene sulla base del combustibile effettivamente utilizzato a scopo non energetico, tale quantità deve essere comprovata. A tal fine devono essere effettuati rilevamenti (controlli del consumo) sulle entrate, sulle uscite e sul consumo di combustibile. Al termine di ogni periodo di domanda, i controlli del consumo devono essere conclusi.

Domanda di restituzione

I beneficiari devono presentare la domanda di restituzione della tassa pagata online nel servizio Taxas sull'[ePortal della Confederazione](#), entro sei mesi dalla fine dell'anno d'esercizio.

¹ Per motivi legati alle caratteristiche di pressione, il biogas immesso in rete all'estero non entra in Svizzera. Di conseguenza, viene importato «fisicamente» gas naturale assoggettato alla tassa sul CO₂.

La domanda può vertere su un periodo compreso tra uno e dodici mesi. Il diritto alla restituzione si estingue se la domanda non è presentata entro il termine stabilito².

Gli acquisti e il consumo di combustibili nel periodo di domanda devono essere indicati in Taxas. Possono essere registrati manualmente o importati nel sistema tramite un documento CSV³. La conversione delle unità di misura dei combustibili fatturate nelle unità di misura richieste per la restituzione avviene automaticamente nel sistema.

L'UDSC può richiedere ulteriori prove, in particolare fatture o decisioni d'imposizione all'importazione relative alla tassa sul CO₂ pagata, se necessarie ai fini della restituzione. Su richiesta, queste possono essere caricate in Taxas.

I documenti rilevanti per la restituzione devono essere conservati per cinque anni e presentati, su richiesta, all'UDSC.

Calcolo e versamento

L'importo della restituzione è calcolato sulla base della quantità di combustibile e dell'aliquota della tassa stabilita per il rispettivo combustibile nell'allegato 11 dell'ordinanza sul CO₂.

Gli importi inferiori a 100 franchi per domanda non vengono versati.

Controlli aziendali

L'UDSC è autorizzato a effettuare, senza preavviso, controlli aziendali presso il richiedente. Le infrazioni sono punite in base alla legge sul CO₂.

Basi legali

[Legge del 23 dicembre 2011 sul CO₂ \(RS 641.71\)](#)

[Ordinanza del 30 novembre 2012 sul CO₂ \(RS 641.711\)](#)

Informazioni

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), Imposta sugli oli minerali, tasse d'incentivazione, imposta sugli autoveicoli (MLA), 3003 Berna (tel. 058 462 65 47 o e-mail mla@bazg.admin.ch)

² Per le domande di restituzione presentate fino al 30 giugno 2026 si applica l'attuale termine di prescrizione di due anni dall'utilizzo dei combustibili a scopi energetici.

³ L'UDSC fornisce informazioni sulla struttura del documento CSV.